



COMUNE DI AVELLINO
SETTORE RIQUALIFICAZIONE URBANA
SERVIZIO TUTELA E RISORSE AMBIENTALI

ORDINANZA N.

Oggetto: Divieto di abbandono di deiezioni canine in aree pubbliche ed obbligo di custodia.

IL SINDACO

- **Preso atto** delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide di cani sul suolo pubblico e in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, con i conseguenti rischi per la salute della popolazione già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quelle dei bambini;
- **Preso atto**, altresì, delle numerose segnalazioni in materia di pericoli per la sicurezza conseguenti alla circolazione dei cani privi di custodia in aree pubbliche;
- **Accertato** che effettivamente esiste un disagio dei cittadini a causa del malcostume diffuso tra i proprietari dei cani che durante le passeggiate con i loro animali abbandonano gli escrementi sul suolo, ovunque si trovino, trascurando l'evidente dovere civico di provvedere alla loro raccolta con mezzi adatti e al loro smaltimento tra i rifiuti organici;
- **Accertato**, inoltre, che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;
- **Vista** la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro della città e sulla sicurezza delle persone;
- **Considerato** che in data 26/10/2011 con delibera della Giunta Comunale n. 379, venivano **individuare due aree di sgambamento** sul territorio cittadino al fine di favorire la fruizione delle aree ai proprietari degli animali: **Via Giovanni di Guglielmo incrocio Via Oscar D'Agostino e Via Morelli e Silvati (area verde ex 5° Circoscrizione)**;
- **Visto** l'art. 83 del DPR 320/54;
- **Vista** la legge n.281/81, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- **Visto** l'art. 672 del C.P.;
- **Visto** il D.lgs. n.267/2000;
- **Visto** il vigente regolamento di Igiene Urbana;
- **Visto** il regolamento comunale di Polizia Urbana;
- **Vista** l'ordinanza sindacale n.190 del 4/7/2001;
- **Vista** l'ordinanza sindacale n.553 del 14/10/2008;

ORDINA

Dalla data della presente ordinanza ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1) **E' fatto divieto assoluto di condurre i cani nei giardini pubblici di Piazza Libertà, Villa Comunale, Via Derna, Villa Del Franco, Parco Palatucci, Parco Suor Teresa Robert (Q.9), area ex Distretto Militare, aiuole V.le Italia, Parco S. Spirito, Piazza Kennedy**, salvo altri ove sarà apposta apposita segnaletica e aree con alta percentuale di frequenza di bambini.

2) E' vietato abbandonare in spazi pubblici, adibiti al passaggio pedonale (**Corso V. Emanuele**) o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino gli escrementi depositati dai cani durante le loro passeggiate. A tal uopo è fatto obbligo ai conduttori di cani di **munirsi di paletta e di un numero appropriato di sacchetti o altri strumenti idonei (no fazzoletti di carta)**, da esibirsi a richiesta del personale incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza, per la raccolta degli escrementi.

Detti escrementi dovranno essere riposti negli **appositi contenitori** collocati lungo le strade cittadine: **Piazza Castello, Piazza Libertà, Piazza Kennedy, Via Pionati, Via Verdi, Piazza Aldo Moro incrocio Via Dante Alighieri (galleria Tribunale di Avellino)**.

3) E' vietato depositare gli escrementi canini nei cestini portarifiuti.

4) E' vietato lasciare incustoditi i cani in luoghi od aree pubbliche. Nelle aree a verde attrezzato per il gioco dei bambini è vietato, altresì, condurre i cani privi di guinzaglio e di museruola indipendentemente dalla statura dell'animale.

5) Dall'osservanza della presente ordinanza sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati.

6) La violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 ad €500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D.lgs. n.267/2000, per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di €50,00.

7) Nel caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria sarà raddoppiata. La recidiva si ha con l'accertamento della violazione anche se vi è stata oblazione del primo caso.

8) La vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è affidata al Comando di Polizia Municipale, a tutte le altre forze dell'ordine e ad altro personale all'uopo incaricato dall'Amministrazione Comunale.

9) La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente ordinanza sindacale vigente in materia.

10) La pubblicazione della presente ordinanza viene inserita sul sito del Comune di Avellino, all'Albo Pretorio Comunale e con divulgazione a mezzo affissione di pubblici manifesti e a mezzo organi di informazione.

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Galasso